



DIREZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 19/2023

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA RAGIONERIA GENERALE  
DELLO STATO EX ART. 123 C.P.A. SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N.  
09785/2022 (N. 00209/2014 REG. RIC.)

L'anno duemilaventitre il giorno sei del mese di Marzo nella sede dell'Azienda

L'AMMINISTRATORE UNICO

Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del  
20.10.2019, assistito dal Direttore dell'Azienda Ing. Pierluigi Arcieri

## PREMESSO

- che il Fallimento FIMA srl, in persona del curatore fallimentare avv. xxxxxxxx, con studio in Matera alla via Nazionale n. 40, rappresentata e difesa dall'avv. xxxxxxxxxxxx, con lo stesso domiciliata presso il suo studio in Potenza alla via IV novembre n. 58, promuove giudizio in riassunzione innanzi al Consiglio di Stato, contro l'A.T.E.R. di Potenza, in persona dell'amministratore unico in carica pro tempore, con atto notificato all'ente e al suo procuratore costituito, in data 20.04.2021, prot. n. 5173;
- che il giudizio, come riassunto, è connaturato ad un affidamento di lavori edili generali di manutenzione straordinaria sul patrimonio dell'ATER, nell'Area territoriale denominata "AREA n. 3" e deriva dalla richiesta di annullamento, innanzi al TAR di Basilicata, della Determina n. 101 del 25.10.2011, avente ad oggetto la invalidazione, in autotutela, della Determina di aggiudicazione definitiva n. 107/2010, in favore della FIMA s.r.l., nonché il risarcimento del danno, conclusosi con sentenza n. 486/2013;
- che la sentenza n. 486/2013 del TAR Basilicata disponeva il risarcimento del danno in favore della FIMA s.r.l. in forma ridotta rispetto alla domanda avanzata dalla società e che la stessa società proponeva appello presso il Consiglio di Stato al fine di ottenere una migliore determinazione del danno, così come liquidato dal TAR Basilicata;
- che la fase cautelare, ad esito della Camera di Consiglio del 25.01.2012, si concludeva con la pronuncia di rigetto della domanda incidentale di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato dalla FIMA srl;
- che la ricorrente interponeva appello cautelare per la riforma di detta pronuncia e, ad esito della Camera di Consiglio dell'8.05.2012, il Consiglio di Stato, riformava l'ordinanza impugnata ed accoglieva l'istanza cautelare di primo grado, rinviando al TAR Basilicata ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.;
- che, il TAR Basilicata, in seguito all'esito della fase incidentale in sede di appello, in fase di merito e, alla luce del ricorso per motivi aggiunti, con sentenza n. 486/2013, decideva con statuizione di accoglimento del ricorso;
- che, sostanzialmente, anche il citato provvedimento, in seguito ad una attenta analisi della quantificazione del danno curricolare e della percentuale di riduzione dell'importo liquidato a titolo di lucro cessante e ulteriore danno curricolare nel cottimo fiduciario, oltre che nell'appalto principale ex art. 1227 c.c., risultava ridotto, anche per questa fase, nella sua entità per cui l'ente, così come rappresentato, decideva di non proporre appello anche al fine di procedere più celermente alla conduzione e definizione dell'appalto dei lavori oggetto di causa, stante il mancato accoglimento della richiesta avanzata con il riconoscimento di una somma efficacemente defalcata;
- che, al contrario, la società ricorrente, avendo ritenuto lesivo l'esito del suddetto provvedimento, proponeva appello all'Ecc.mo C.d.S., per una migliore determinazione del danno precedentemente liquidato dal TAR Basilicata, attraverso la richiesta di quantificazione del c.d. danno curricolare, per la "perdita di qualificazione";
- che, in data 13.02.2019, il Consiglio di Stato procedeva a notificare avviso di perenzione ultraquinquennale del procedimento ai sensi dell'art. 82 comma 1 cod. proc. Amm.;
- che l'Ater, pertanto, non aveva interesse a riassumere la causa;
- che il Tribunale di Matera, in data 14.03.2019, autorizzava il predetto Fallimento FIMA s.r.l., in persona del curatore (fallimento n. 14/2018, intervenuto in corso di causa), alla prosecuzione del giudizio per l'impugnazione della sentenza n. 486/2013;
- che, in seguito alla proposta istanza di fissazione di udienza da parte della difesa del Fallimento, veniva fissata, dal Consiglio di Stato, l'udienza di discussione del merito per la data del 22 dicembre 2020;
- che l'ATER, in persona dell'amministratore pro tempore, si costituiva in giudizio, rappresentando, preliminarmente, la circostanza che la dichiarazione di fallimento non era stata mai comunicata all'ente

nelle forme processuali di rito e, nel merito, confutando l'entità del richiesto risarcimento, in particolare del danno curricolare;

- che il Collegio, alla luce delle previsioni di cui all'art 43 della legge fallimentare, in assenza di una formale dichiarazione agli atti di causa e di una conseguente riassunzione, in accoglimento della eccezione formulata dall'Ater, con Ordinanza collegiale n. 681/2021, dava atto dell'interruzione del processo, a far tempo dall'evento interruttivo;

- che il Fallimento, conosciuto il contenuto dispositivo dell'Ordinanza collegiale n. 681/2021, sollevava istanza per la sua revoca, in quanto viziata da errore materiale e, in via subordinata, per l'eventualità in cui non fosse disposta detta revoca, procedeva alla riassunzione del giudizio, con richiesta di fissazione di udienza di discussione;

CONSIDERATO che l'ente si costituiva in giudizio, per la fase di riassunzione, innanzi al Consiglio di Stato, a mezzo del suo avvocato e procuratore, domiciliato insieme all'ente come in atti, per esercitare il proprio diritto di difesa;

VISTO che il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo accoglieva parzialmente nei termini di cui in motivazione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, nell'accogliere il ricorso di primo grado: 1) condannava l'Ater di Potenza al risarcimento del danno da lucro cessante da quantificarsi ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a. avuto riguardo a quanto indicato in motivazione, sia con riferimento alla perdita di utile che al danno curricolare, 2) irrogava all'Ater di Potenza la sanzione pecuniaria ex art. 123 c.p.a. nella misura dell'1% dell'importo dei lavori affidati a mezzo cottimo fiduciario (per euro 200.000,00) ovvero nella misura di euro 2.000,00 con imputazione sul capitolo 2301 al capo 8 "*Multe ed ammende e sanzioni amministrative inflitte dall'autorità giudiziaria ed amministrativa, con esclusione di quelli aventi natura tributaria*", da corrispondersi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza; 3) condannava l'Ater di Potenza alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore del Fallimento FIMA, liquidandole nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre oneri accessori, se dovuti, come per legge, ferma restando la compensazione delle spese di lite del primo grado;

VISTA la sentenza n. 9785/2022 Reg. Prov. Coll. n. 00209/2014 Reg. Ric. emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) il 16.06.2022;

RITENUTO di dover ottemperare al dispositivo della sentenza provvedendo al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata ex art. 123 c.p.a. nella misura ivi quantificata;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 97/2022 del 21.12.2022 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata, l'autorizzazione all'Esercizio Provvisorio del Bilancio 2023, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Contabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440;

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Direttore rispetto all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 DEL 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

#### D E T E R M I N A

- 1) di approvare la spesa complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), giusta sentenza n. 9785/2022 Reg. Prov. Coll. n. 00209/2014 Reg. Ric., emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) il 16.06.2022;
- 2) di versare in favore Ragioneria Generale dello Stato, Ministero dell'Economia e delle Finanze, IBAN: IT09J0100003245441008230101 l'importo di € 2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria ex art. 123 c.p.a. irrogata giusta sentenza n. 9785/2022 Reg. Prov. Coll. n. 00209/2014 Reg. Ric. emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) il 16.06.2022.

La presente determinazione, costituita di n. 3 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per quindici giorni consecutivi e si provvederà alla sua catalogazione conservazione.

IL DIRETTORE  
F.to Ing. Pierluigi Arcieri

OGGETTO:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO EX ART. 123 C.P.A. SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 09785/2022 (N. 00209/2014 REG. RIC.)
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'ESTENSORE DELL'ATTO (F.to Dott.ssa Daniela MAZZOLLA) \_\_\_\_\_

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell'art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(F.to Avv. Marilena GALGANO)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (provv./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (provv./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Entrate:

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

UNITA' DI DIREZIONE  
"GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"

IL DIRIGENTE  
(F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data 02.03.2023

\_\_\_\_\_



DIREZIONE

OGGETTO:	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO EX ART. 123 C.P.A. SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 09785/2022 (N. 00209/2014 REG. RIC.)
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE

Data 02.03.2023

BENEFICIARIO: RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE IBAN: IT09J0100003245441008230101

OGGETTO: SANZIONE PECUNIARIA EX ART. 123 C.P.A. SENTENZA CONSIGLIO DI STATO  
N. 09785/2022 (N. 00209/2014 REG. RIC.).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, constatata la regolarità della fornitura e la congruità delle quantità e dei prezzi, attesta che può farsi luogo alla liquidazione della spesa di € 2.000,00.

La spesa è stata assunta con determinazione n. 2 del 09.01.2023 sul capitolo n. 110504 impegno n. 9.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(F.to Avv. Marilena GALGANO)